

sumibilmente dovuta dal consorzio. Quindi il contributo richiesto dal Consorzio al Beduzzi non poteva assumere e non ha assunto la natura di un'imposta. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

### TRIBUNALE DI TRIESTE.

Udienza 24 gennaio 1941; Pres. PACE, Est. THERMES; Villain (Avv. CIUCCI) c. Villain e Fassio (Avv. RICCHETTI).

**Israeliti — Limitazioni di capacità disposte da leggi razziali straniere — Condizioni di applicabilità — Fattispecie (Terza Convenzione internazionale dell'Aja 17 luglio 1905, resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 1909 n. 640, art. 2, 13; Disp. prelim. nuovo cod. civ., libro I, art. 7).**

*L'art. 2 della terza Convenzione internazionale conclusa all'Aja il 17 luglio 1905, per il quale l'interdizione non può essere pronunciata che dall'autorità dello Stato di cui l'interdicendo è cittadino, si applica, ai sensi dell'art. 13 della stessa Convenzione, anche alle limitazioni di capacità disposte dalle leggi razziali. (1)*

*Di conseguenza non può dirsi sfornito di capacità a stare in giudizio avanti ai tribunali italiani per rapporti sorti in Italia l'ebreo rumeno, al patrimonio del quale sia stato nominato in Austria un fiduciario in virtù della ordinanza germanica 3 dicembre 1938 relativa all'amministrazione dei patrimoni degli ebrei. (2)*

Il Tribunale, ecc. — (Omissis). Altra eccezione, che ancora in via preliminare viene sollevata dalla convenuta, è quella di mancanza di capacità d'agire dell'attore.

Afferma la Villain e Fassio che, essendo di razza ebraica, lo Harth ha venduta la sua ditta, corrente in Vienna, sottoposta dalla autorità germanica ad amministratore coattivo: da ciò vorrebbe dedurre che soltanto quest'ultimo, non già lo Harth, avrebbe ormai il diritto e la facoltà di agire in giudizio ed in genere di compiere atti giuridici interessanti la azienda.

Essendo la affermazione della convenuta incontestata e del resto incontestabile, siccome risultante dagli atti di causa, giova premettere che nel Reich tedesco fu il 3 dicembre 1938 emanato il decreto relativo all'amministrazione dei patrimoni degli ebrei.

Stabilito nel primo paragrafo dell'art. 1 di tale decreto che « al proprietario di un'impresa industriale ebraica può essere imposto di vendere o di liquidare l'impresa entro un dato termine », col primo comma del secondo paragrafo fu stabilito che « in imprese industriali ebraiche, ai cui proprietari sia stata imposta la vendita o la liquidazione, può essere istituito un fiduciario (Trenhänder) per l'esercizio provvisorio dell'impresa o per procurare la vendita o la liquidazione, particolarmente se il proprietario non si sia uniformato all'ordine nel termine prefisso e un'istanza di proroga del termine sia stata respinta ». E poichè col secondo comma del § 4 fu disposto che « il fiduciario è autorizzato a tutti gli affari giudiziari ed extra-giudiziali dell'impresa in questione per la sua liquidazione e vendita », il § 4 stabilì, a sua volta, che « con la notifica del provvedimento con il quale è istituito, a termini del § 2, un fiduciario, il proprietario dell'impresa perde il diritto di disposizione dei beni patrimoniali alla cui amministrazione è stato istituito il fiduciario ».

Il duplice contenuto di queste norme è bene evidente. Se un provvedimento della prima specie invade in modo limitato la sfera di autonomia del singolo, con un prov-

vedimento della seconda specie la invasione della stessa sfera è più accentuata e profonda: la notificata istituzione del fiduciario importa la privazione nel singolo titolare della ditta del diritto e della facoltà di compiere atti giuridici interessanti l'azienda e di agire a loro tutela dinanzi ai magistrati.

In presenza di tali norme e dell'accennato fatto che alla ditta Hermann Harth è stato appunto deputato un fiduciario, nulla parrebbe potersi opporre all'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Villain e Fassio.

Il motivo che potrebbe portare all'accoglimento dell'eccezione sarebbe da ricercarsi difatti in ciò che con la notificata istituzione del fiduciario, lo Harth ha perduto la facoltà di disposizione dei suoi beni patrimoniali. Per vero, riconoscendosi esatto l'insegnamento, secondo il quale il capoverso dell'art. 36 del nostro codice di rito, nel momento in cui accenna alle leggi che regolano lo stato e la capacità delle persone, non tanto statuisce, quanto presuppone che per agire in giudizio occorrono certe qualità, si deve altresì ammettere che la stessa norma si riporta alle disposizioni dettate per la capacità sostanziale e che pertanto essa deve essere intesa come se dicesse che per agire in giudizio abbisognano le qualità che sono richieste per contrattare. Di conseguenza, mancando queste ultime, manca anche la capacità in discorso.

A tale conclusione si debbono tuttavia opporre altre considerazioni.

Avendo l'attore dimostrato, con opportuna contestazione consolare, di essere cittadino rumeno ed essendo incontrovertibile che in causa si discute di pretesa relativa a beni che si asserisce siano esistenti in Italia e nei confronti di ditta italiana, la questione da risolvere è se ed in che limiti le anzicennate e trascritte norme di diritto germanico ed i conseguenti provvedimenti amministrativi possano spiegare efficacia rispetto allo Harth. Occorre, insomma, vedere se e fino a che punto le leggi economico-razziali tedesche possono avere autorità nei confronti di cittadini di un terzo Stato e dei loro beni trovantisi e che si afferma trovantisi in Italia.

Nessun dubbio che con le ripetute norme il legislatore germanico ha esercitato il potere sovrano dello Stato, per modo che un suddito, cittadino sia o straniero, non può sottrarsi ai suoi comandi fino a che ad essi debba soggiacere. Pur avendo la facoltà di disposizione dei diritti e dei beni la sua fonte nel diritto generale della personalità, che tutti gli Stati civili ormai per necessità internazionali accordano, traendo quella origine dall'ordinamento giuridico, può essere dal medesimo limitata o soppressa.

Giacchè, peraltro, la potestà d'impero, di cui l'attività legislativa è espressione, compete allo Stato su le persone e sulle cose solamente in quanto altro sovrano potere non si sovrapponga e legalmente si possa sovrapporre, è evidente che i comandi del primo Stato non possono in generale spiegare efficacia oltre i suoi confini territoriali, se il terzo Stato non lo consenta. E se a disciplinare siffatti conflitti soccorrono numerose convenzioni internazionali, vanamente una qualunque di queste convenzioni potrebbe essere nella specie invocata in quanto stipulata fra l'Italia e la Germania. Così si intende perchè sarebbe del tutto inutile ogni ricorso all'accordo intervenuto nel marzo 1936 fra questi due Stati. A prescindere, invero, dal fatto che tale accordo riguarda le decisioni prese dalle autorità giudiziarie e non dalle autorità amministrative (quali sono quelle, invece, competenti a dare i provvedimenti di cui qui si discute), devono pur sempre essere tenute in conto le norme fondamentali della terza convenzione internazionale dell'Aja del 17 luglio 1905 in quanto disponendo l'art. 2 sull'interdizione e l'art. 15 su « toutes autres mesures analogues en tant qu'elles entraînent une restriction de la capacité », ammettono che un provvedimento al riguardo può essere preso solamente dalla competente autorità giudiziaria dello Stato al quale la persona appartiene. Principio cotesto che è confermato e rispettato anche dall'articolo 7 delle nostre disposizioni sull'applicazione delle

Rigore di applicazione di leggi fiscali ed onestà di coloro che le applicano non possono andare disgiunti!

Prof. AVV. GIOVANNI FASOLIS  
della R. Università di Genova.

(1-2) Questione nuova, per quanto ci consta.

leggi in generale, e che è sfruttato dall'art. 7 del codice rumeno allorché stabilisce che le leggi relative allo stato civile ed alla capacità delle persone colpiscono i rumeni anche quando hanno la propria residenza all'estero.

Le conseguenze di tali premesse sono manifeste.

Anzitutto questa: che dalla circostanza che alla ditta Hermann Harth sia stato dalle autorità germaniche deputato un fiduciario e che con siffatto provvedimento il suo titolare sia stato privato della capacità sostanziale e processuale in terra tedesca, non si può né si deve dedurre abbia lo Harth perduto le stesse facoltà in Italia.

In secondo luogo e secondo l'insegnamento di alcuni autori e di alcune sentenze della Suprema Corte, si deve senz'altro ed in contrario dire che, poichè a termini dell'art. 6 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale « lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino, a condizione di reciprocità », la capacità dello Harth a spiegare l'azione davanti ai tribunali italiani non può essere in alcun modo contestata, una volta che l'art. 11 del codice rumeno (regolatore della capacità dello Harth) stabilisce che « gli stranieri godranno abitualmente in Rumenia degli stessi diritti dei quali godono i rumeni » ed una volta che nessuna norma diversa e restrittiva risulta esista in quello Stato nei confronti degli italiani.

Da qualunque profilo esaminata, anche la seconda eccezione sollevata dalla Villain e Fassio deve essere pertanto respinta. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

#### TRIBUNALE DI TRIESTE.

Udienza 11 dicembre 1940; Pres. BRUNIZZI, Est. ZERBONI; Borri (Avv. APRILE) c. Ditta Stefani Torello (Avv. FAUT).

**Effetto cambiario — Cambiale emessa in Albania — Efficacia esecutiva — Limiti (R. D. 14 dicembre 1933 n. 1669, sulla cambiale, art. 63).**

*Poichè l'Albania, anche a seguito dell'unione del 1939, è da considerare paese estero rispetto all'Italia, la cambiale ivi emessa non costituisce titolo esecutivo in Italia se tale efficacia non le è riconosciuta in Albania. (1)*

Il Tribunale, ecc. — La questione da risolvere si è di vedere se le cambiali emesse in Albania colle formalità colà vigenti possano avere efficacia esecutiva in Italia. Giova anzitutto ricordare che per l'art. 63 regio decreta 14 dicembre 1933 n. 1669 è giusta la costante giurisprudenza, nel caso di effetti emessi all'estero la eseguibilità nel Regno è regolata esclusivamente dal punto di vista sostanziale della legge del luogo di emissione e non da quella del luogo in cui si attua l'esecuzione.

Non v'ha dubbio che l'Albania debba considerarsi dal punto di vista del diritto internazionale un paese estero di fronte all'Italia. È risaputo infatti che, secondo la dottrina, per risolvere la questione se uno Stato sia o non la continuazione di uno Stato antico bisogna in primo luogo

vedere se esistono norme internazionali, da cui sia sorto un reciproco diritto ed obbligo internazionale di considerare in un certo modo la posizione di tale soggetto, ed in secondo luogo considerare come lo Stato abbia risolto la questione della continuazione nel proprio diritto interno e fondarsi su di essa per raffigurare o meno dal punto di vista internazionale lo Stato come una continuazione dell'antico. Orbene, nel caso dell'Albania le convenzioni con gli altri Stati sono state rispettate ed anzi l'Albania ne ha ribadito l'efficacia e cioè ha mostrato di ritenersi vincolata verso gli altri Stati, riconoscendo la continuità dello Stato albanese e la permanenza dei suoi obblighi quale soggetto di diritto internazionale. Tale volontà si desume principalmente dalle convenzioni stipulate con l'Italia fra le quali vanno annoverate la legge 16 aprile 1939 n. 580 (accettazione della Corona di Albania da parte del Re d'Italia, Imperatore di Etiopia), legge 16 maggio 1940 n. 636 (approvazione dell'accordo stipulato fra l'Italia e l'Albania il 3 giugno 1939 concernente la questione delle relazioni internazionali dei due Stati), legge 6 luglio 1939 n. 1066 (esecuzione dell'accordo stipulato in Tirana fra l'Italia e l'Albania il 20 aprile 1939 relativo ai diritti dei rispettivi cittadini), ove è detto: « il governo italiano ed il governo albanese impegnati moralmente per la unione spirituale esistente fra i due Stati e al fine di un'intima collaborazione nel quadro della sovranità dei rispettivi Stati convengono quanto segue:

« Articolo unico: I cittadini del Regno d'Albania in Italia ed i cittadini del Regno d'Italia in Albania godranno tutti i diritti civili e politici di cui godono sul rispettivo territorio nazionale »: legge 6 luglio 1939 numero 1214 (approvazione della convenzione tecnico-dogana stipulata in Tirana il 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania con scambi di note).

Tutte queste convenzioni stanno a dimostrare la perfetta continuità della personalità internazionale dello Stato albanese e la permanenza dei suoi obblighi quale soggetto di diritto internazionale. Realizzando l'unione con l'Italia, lo Stato albanese non si è estinto.

Ne consegue che l'Albania debba considerarsi un paese estero per cui le cambiali colà emesse non sono titoli esecutivi in Italia se tale efficacia non è riconosciuta dalla legge del luogo di emissione.

È giurisprudenza costante che la prova della validità della cambiale emessa all'estero secondo la legge del luogo in cui è stata emessa incombe a chi fa valere il titolo. Nel soggetto caso alla ditta convenuta promotrice degli atti esecutivi nella presente causa di opposizione incombeva l'obbligo di offrire la prova che la cambiale emessa in Albania costituisse titolo esecutivo, ciò tenuto presente che l'Albania non ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930.

Osserva il Collegio inoltre che una situazione ben singolare si era creata nelle provincie redente dal novembre 1918 fino all'estensione delle leggi patrie (art. 43 regio decreto 4 novembre 1928 n. 2325).

Fino a quell'epoca cioè le cambiali emesse in queste provincie non costituivano titoli esecutivi per le vecchie provincie del Regno e viceversa, pur essendo state le nuove provincie annesse al Regno d'Italia fin dal gennaio dell'anno 1921. Non vale nemmeno il richiamo all'art. 15 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi: e ciò per il citato art. 63, il quale esclude che le cambiali emesse all'estero abbiano gli stessi effetti delle nazionali, quando questi non siano ammessi dalla legge del luogo di emissione. Dato il carattere assorbente della questione pregiudiziale sollevata, non è il caso di occuparsi delle altre eccezioni formali fatte valere dall'opponente Borri.

Per quanto si è esposto deve accogliere l'opposizione al precetto.

Per questi motivi, ecc.

(1) Sulla precisa questione non ci risultano precedenti editi. Sulla posizione internazionale dell'Albania, a seguito dell'unione con l'Italia, si consultino Rizzo, *Riv. dir. pubbl.*, 1939, I, 407 e 651; CANSACCHI, *Riv. dir. internaz.*, 1940, 113.

Sull'art. 63<sup>o</sup> della legge cambiaria si consultino nello stesso senso App. Genova 9 agosto 1938 (*Foro it.*, Rep. 1939, voce *Effetto cambiario*, n. 146); Cass. Regno 29 gennaio 1936 (*id.*, 1936, I, 1033, con nota dell'avv. DE DOMINICIS). Sulla stessa norma si consultino in dottrina PERASSI, *Riv. dir. internaz.*, 1935, 380; MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, nn. 11-13.